



UNIONE EUROPEA



REGIONE DEL VENETO



*Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale: l'Europa investe nelle zone rurali*

<b>BANDO PUBBLICO GAL</b>		Approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione del GAL della Pianura Veronese n. 41 del 4 Novembre 2011
Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2007 -2013 - Asse 4 Leader		
 GAL 14 – Gruppo di Azione Locale della Pianura Veronese		
<b>PROGRAMMA di SVILUPPO LOCALE 2007-2013</b> <b>"Caleidoscopio"</b> Cooperazione ed <b>A</b> zioni <b>L</b> ocali per l' <b>E</b> conomia e l' <b>I</b> nnovazione <b>D</b> uratura per l' <b>O</b> rientamento e lo <b>S</b> viluppo <b>C</b> ontinuo di <b>O</b> pportunità <b>P</b> rogresso <b>I</b> nnovazione ed <b>O</b> ccupazione		
Tema centrale	2	<i>Valorizzazione dell'ambiente al fine di migliorare la qualità della vita attraverso lo sviluppo di un'agricoltura multifunzionale e l'incremento dell'offerta turistica-rurale</i>
Linea strategica	6	<i>Ricostituire l'ambito territoriale con una nuova qualificazione ambientale</i>
<b>MISURA</b>	<b>216</b>	<b><i>Investimenti non produttivi</i></b>
<b>AZIONE</b>	<b>5</b>	<b><i>Impianto delle nuove formazioni di corridoi ecologici, fasce tampone, siepi e boschetti</i></b>

## 1. Descrizione della Misura/SottoMisura/Azione

### 1.1 Descrizione generale

Gli interventi previsti nella presente azione contribuiscono a migliorare il rapporto tra l'azienda agricola, l'ambiente e le risorse naturali del territorio, esplicitando in maggior misura il ruolo dell'agricoltura nella produzione di benefici ambientali.

Le "infrastrutture ecologiche" rappresentate dalle siepi e dai boschetti in pianura e collina forniscono fondamentali aree rifugio, adeguate al mantenimento delle popolazioni di fauna selvatica soprattutto in ambienti interessati da un'attività agricola di tipo intensivo. All'incremento del valore degli agroecosistemi si aggiunge la determinante funzione esercitata dalle fasce tampone nel controllo dei composti contaminanti di origine agricola nei confronti della risorsa idrica.

### 1.2. Obiettivi

Si possono di seguito elencare gli obiettivi operativi della Misura 216 Azione 5, con il seguente ordine di priorità:

- a. Creazione di ambienti idonei al rifugio e riproduzione della fauna selvatica.
- b. Miglioramento della qualità delle acque.
- c. Incremento della presenza di corridoi ecologici, fasce tampone, siepi e boschetti nel territorio del GAL.

### 1.3. Ambito territoriale di applicazione

L'area di applicazione del presente bando è tutto il territorio dell'area del GAL della Pianura Veronese, ovvero i 28 Comuni di :

Angiari, Belfiore, Bevilacqua, Bonavigo, Boschi Sant'Anna, Bovolone, Casaleone, Castagnaro, Cerea, Concamarise, Erbè, Gazzo Veronese, Isola della Scala, Isola Rizza, Legnago, Minerbe, Nogara, Nogarole Rocca, Oppeano, Ronco all'Adige, Roverchiara, Salizzole, San Pietro di Morubio, Sanguinetto, Sorgà, Terrazzo, Trenzuelo, Villabartolomea.

## 2. Soggetti richiedenti

### 2.1. Soggetti richiedenti

Agricultori, così come definiti dal regolamento (CE) n. 73/2009.

### 2.2. Criteri di ammissibilità dei soggetti richiedenti

1 I soggetti richiedenti, persone fisiche o giuridiche o associazioni di persone fisiche o giuridiche, devono disporre di un'azienda (UTE) presente nel territorio della Regione del Veneto e devono esercitare un'attività agricola, così come definita alla lettera c) dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 73/2009, ossia la produzione, l'allevamento o la coltivazione di prodotti agricoli, comprese la raccolta, la mungitura, l'allevamento e la custodia degli animali per fini agricoli, nonché il mantenimento della terra in buone condizioni agronomiche e ambientali ai sensi dell'articolo 6 del medesimo regolamento (CE) n. 73/2009.

2 Titoli di possesso o conduzione sulla superficie oggetto di intervento al momento di presentazione della domanda di aiuto e per almeno 7 anni, senza soluzione di continuità, a decorrere dalla data di pubblicazione nel BUR del decreto di finanziamento.

## 3. Interventi ammissibili

### 3.1 Tipo di interventi

1 Impianto di **fasce tampone**: fasce arboree e/o arbustive esclusivamente monofilari, caratterizzate inoltre da una fascia erbacea inerbita di rispetto, interposte tra l'area destinata ad utilizzo agricolo e la rete idraulica aziendale e/o interaziendale costituita da corsi d'acqua, fossi o scoline.

2 Impianto di **siepi**: strutture lineari arboree e/o arbustive esclusivamente monofilari, caratterizzate inoltre da una fascia erbacea inerbita di rispetto, collegate o inserite nel contesto delle superfici destinate ad utilizzo agricolo da parte dell'azienda beneficiaria.

3 Impianto di **boschetti**: superfici di dimensioni comprese tra un minimo di 500 mq ed un massimo di 2.000 mq, non contigue con altri appezzamenti a bosco, coperte da vegetazione forestale appartenente alla flora indigena locale, arborea o arbustiva, di origine naturale o artificiale in qualsiasi stadio di sviluppo, in cui il grado di copertura del soprassuolo a maturità sia colmo e la presenza delle specie arboree superi il 30 %

del numero totale di individui. Il requisito della non contiguità sussiste quando la distanza, riferita al piano orizzontale, tra le aree di insidenza delle chiome delle piante perimetrali delle formazioni boscate non è inferiore a 20 m.

### 3.2. Condizioni di ammissibilità degli interventi

1 Ubicazione intervento in Comuni di pianura e collina (definizione ISTAT) nell'ambito territoriale designato dal GAL.

2 Ubicazione interventi in zone della Rete Natura 2000.

La condizione è soddisfatta quando almeno il 50 % della superficie oggetto di intervento sia costituita da particelle catastali che, almeno in parte, ricadono in una delle aree sopra descritte.

3 Gli investimenti aziendali previsti devono valorizzare le aree sopra descritte in termini di pubblica utilità.

Per pubblica utilità si intende qualsiasi tipo di intervento volto alla salvaguardia e alla valorizzazione del patrimonio ambientale locale con particolare riferimento alle arginature, relative aree di rispetto e canalizzazioni.

4 La superficie oggetto di impegno dovrà risultare contigua agli appezzamenti coltivati, al fine di garantire l'efficacia naturalistica e di filtro ambientale delle formazioni lineari di fascia tampone e siepe e delle formazioni a boschetto,

#### **5 Superficie minima oggetto d'intervento:**

a. 0,125 ha , nel caso dell'introduzione di fasce tampone;

b. 0,125 ha , nel caso dell'introduzione di siepi;

c. 0,1 ha , nel caso dell'introduzione di boschetti, con superficie di ogni singolo corpo non inferiore a 0,05 ha e non superiore a 0,2 ha;

#### **6 Superficie massima oggetto d'intervento:**

a. 20% della SAT, nel caso di introduzione esclusivamente di fasce tampone;

b. 20% della SAT, nel caso di introduzione esclusivamente di siepi;

c. 10% della SAT, nel caso di introduzione esclusivamente di boschetti;

d. 20% della SAT, nel caso della combinazione di impegni di introduzione, nell'ambito della medesima domanda, di fasce tampone e/o siepi e/o boschetti. In tale fattispecie, comunque, la superficie oggetto di intervento per quanto riguarda la conservazione di boschetti non potrà superare il 10% della SAT

7 Gli interventi previsti devono essere descritti in un progetto preliminare rispondente alle prescrizioni tecniche sotto riportate.

#### **8 Prescrizioni tecniche per la preparazione del terreno e l'impianto di fasce tampone, siepi e boschetti**

La preparazione del terreno consisterà nei seguenti interventi:

a. Rottura della suola di lavorazione mediante ripuntatura profonda (80-100 cm) con ripuntatore o tiller. L'operazione deve essere eseguita con terreno asciutto e nello stato di "tempera".

b. Concimazione di fondo preferibilmente mediante letame matura in quantità pari a circa 8 kg/mq;

c. Incorporazione del letame tramite aratura superficiale (25-30 cm);

d. Erpicatura o fresatura (non attuabile nei terreni pesanti o soggetti alla formazione di crosta superficiale); in alternativa può essere praticato uno sminuzzamento più grossolano del terreno.

L'impianto consisterà nei seguenti interventi:

a. Stesura di film pacciamante plastico di etilvinilacetato (EVA) o biodegradabile, di larghezza pari a una larghezza pari a 120 cm. Tale film viene fissato al suolo sotterrando entrambi i lati per una fascia pari a 10 cm per lato.

b. Messa a dimora delle piante praticando tagli a croce della lunghezza di 25 cm lungo la mezzera, sollevando i 4 lembi e creando una fessura nel terreno nella quale si inserisce la piantina con pane di terra.

c. E' vietato l'impianto di formazioni arboreo/arbustive e boschetti monospecifici.

#### **9 Prescrizioni tecniche per l'impianto di formazioni lineari (fasce tampone e siepi)**

La formazione lineare deve essere costituita da:

a. Una fascia arborea/arbustiva monofilare considerata per convenzione di larghezza pari a m 1;

b. Una fascia erbacea di rispetto costantemente inerbita, di larghezza complessiva pari a m 5. Sono in ogni caso escluse le superfici comunque non coltivabili.

Sulla superficie oggetto d'impegno dovrà essere comunque assicurata un'ampiezza dell'area complessiva di rispetto, comprensiva delle fasce inerbita e fasce arboree/arbustive, pari a 6 mq/ml.

Dovranno essere assicurate le distanze d'impianto previste per almeno due delle tipologie sotto descritte:

- a. distanza tra due soggetti arbustivi successivi sulla fila compresa tra 0,5 e 2 metri;
- b. distanza tra due soggetti a ceppaia, sulla fila, non inferiore a 2 metri e non superiore a 4 metri;
- c. distanza tra due soggetti arborei, sulla fila, compresa tra 4 e 8 metri.

#### 10 **Prescrizioni tecniche per l'impianto di boschetti**

- a. L'intervento dovrà interessare un'area continua ed omogenea;
- b. Gli impianti dovranno essere misti, e la mescolanza delle specie arboree principali dovrà realizzarsi preferibilmente per gruppi di ampiezza variabile tra 10 e 1000 mq;
- c. Dovranno essere poste a dimora un numero non inferiore a 1.000 piante/ha e non superiore a 1.900 piante/ha, di cui almeno 300 di specie arboree;
- d. I sestri d'impianto saranno irregolari o secondo linee curve.
- e. Non è consentita la disposizione di impianto "a scacchiera";
- f. I boschetti dovranno essere salvaguardati mediante una fascia di rispetto circostante non coltivata e mantenuta a regime sodivo permanente corrispondente almeno alla metà della distanza delle piante sull'interfila.

#### 11 **Prescrizioni tecniche riguardo a soggetti arborei ed arbustivi per l'introduzione di fasce tampone, siepi e boschetti**

- a. Le specie impiegate negli interventi di introduzione di fasce tampone e siepi dovranno appartenere all'allegato K alla deliberazione n. 199/2008 reperibile alle pagine web del sito [www.regione.veneto.it](http://www.regione.veneto.it). L'insistenza di soggetti non appartenenti alle specie indicate è tollerata nella misura massima del 5% del numero di individui arborei e arbustivi complessivamente presenti nel filare considerato;
- b. Devono essere utilizzate piantine giovani, di età compresa tra 1 e 3 anni;
- c. L'altezza minima delle piante introdotte con l'impianto è la seguente:
- d. Per i soggetti arbustivi: 30 cm;
- e. Per i soggetti governati a ceppaia o destinati a governo ad alto fusto: 40 cm;
- f. I soggetti introdotti nell'impianto dovranno essere dotati di :
- g. Cartellino del produttore, qualora le specie utilizzate per la piantagione siano soggette all'applicazione del D.Lgs. 10 novembre 2003, n. 38624. Qualora il materiale utilizzato sia stato prodotto nell'ambito della Regione del Veneto, si dovrà fare riferimento alla DGR 15 ottobre 2004, n. 3263;
- h. Documento di Commercializzazione ("passaporto delle piante"), qualora le specie utilizzate per l'impianto siano soggette all'applicazione del Decreto del Ministro per l'Agricoltura e per le Foreste 31 gennaio 1996. Qualora il materiale di propagazione sia fornito tramite un intermediario, il produttore vivaista dovrà apporre il Documento di Commercializzazione sull'unità commerciale (cassa, plateau, contenitore, mazzo o singola talea o pianta) che raggiungerà l'utilizzatore finale.
- i. Le certificazioni di cui al punto precedente dovranno essere conservate presso la sede aziendale per almeno la durata di un anno, successivamente alla comunicazione individuale di ammissibilità;
- j. I soggetti utilizzati devono essere esenti da patologie potenzialmente compromettenti per la vitalità dell'impianto, in particolare:
  - La parte medio bassa del fusto dovrà essere priva di ingrossamenti e ferite;
  - La chioma dovrà essere esente da eventuali anomalie (ad esempio, patina biancastra nel caso di presenza di oidio o ingiallimenti precoci nel caso di cilindrosporiosi nel ciliegio selvatico);
  - Il pane di terra dovrà essere compatto, privo di fori o gallerie, al fine di evitare la presenza di larve che compromettono lo sviluppo dell'apparato radicale.

#### 12 **Non sono ammessi interventi:**

- a. su superfici già interessate da precedenti impianti di fasce tampone, siepi, boschetti (finanziati ai sensi del PSR 2000-2006-Misura 6, azioni 4 e 13) nonché di fasce tampone (finanziate ai sensi dell'azione C5.1.3b del Piano Direttore 2000) presenti alla data del 1/1/2007, che siano stati estirpati, anche parzialmente, al termine dello specifico periodo di impegno, fatte salve le cause di forza maggiore.
- b. finalizzati alla produzione di biomassa con specie arboree o arbustive a rapido accrescimento (compresa la short rotation forestry);
- c. contigui a superfici investite a colture finalizzate alla produzione di biomassa con specie arboree o arbustive a rapido accrescimento (compresa la short rotation forestry). Il requisito della non contiguità sussiste quando la distanza, riferita al piano orizzontale, tra le aree di insidenza delle chiome delle piante perimetrali delle formazioni boscate non è inferiore a 20 m;
- d. su superfici investite ad impianti di abeti natalizi;

- e. su prati permanenti o pascoli;
- f. caratterizzati da potenziali conseguenze negative sulle zone facenti parte della rete Natura 2000 (ZPS - Direttiva 74/409 CEE Uccelli selvatici- e SIC - Direttiva 93/42 CEE Habitat) come desumibile dai pareri degli Organismi competenti sul territorio, necessariamente allegati alla rendicontazione finale qualora l'investimento sia ubicato, anche solo in parte, in tali ambiti;
- g. in Aziende faunistico-venatorie laddove interventi simili sono resi obbligatori dai programmi di conservazione e ripristino ambientale, ai sensi dell'articolo 33 della Legge Regionale n. 1 del 05 gennaio 2007 (Piano faunistico-venatorio regionale 2007-2012);
- h. di introduzione di fasce tampone, siepi e boschetti già messe a dimora antecedentemente alla presentazione della domanda;

### 3.3. Impegni e prescrizioni operative

#### **1 Durata degli impegni / Vincoli**

Trattandosi di investimenti strutturali, il riconoscimento del contributo ai nuovi impianti di fasce tampone e siepi e boschetti, di cui al presente bando, è vincolato al mantenimento delle medesime per un periodo di 7 anni a decorrere dalla data di pubblicazione nel BUR del decreto di finanziamento.

#### **2 Impegni da attuare per fasce tampone e siepi (per 7 anni a decorrere dalla data di pubblicazione nel BUR del decreto di finanziamento).**

Esecuzione di adeguate cure colturali comprendenti le seguenti operazioni:

- a. Ripulitura dalle infestanti erbacee e lianose;
- b. Decespugliamento di specie arbustive invadenti;
- c. Riceppatura di ceppaie invecchiate;
- d. Rinfoltimento di tratti lacunosi ed integrazione di siepi rade tramite impianto di giovani soggetti arborei e/o arbustivi, al fine di portare la densità ai livelli minimi previsti;
- e. Trinciatura o sfalcio della fascia erbacea solo una volta l'anno, in tempi compatibili con la riproduzione della fauna selvatica (divieto dal 1/11 al 15/67 di ogni anno). Tenuto conto della competizione che si sviluppa fra fascia erbacea e piantine arboree di neo-impianto, relativamente agli interventi derivanti esclusivamente da impegni di cui alla misura 216 azione 5, la trinciatura o sfalcio della fascia erbacea inerbata dovrà essere effettuata solo una volta all'anno a partire dal 6° anno successivo all'impianto;
- f. Obbligo sostituzione di eventuali fallanze, successivamente all'impianto, mediante soggetti appartenenti a specie inserite nell'allegato K alla deliberazione n. 199/2008.

Nel caso di necessario inoltimento, nel corso del periodo di impegno, devono essere rispettate le tipologie di specie arboree e arbustive indicate nell'allegato K alla deliberazione n. 199/2008;

#### **3 Impegni da attuare per i boschetti (per 7 anni a decorrere dalla data di pubblicazione nel BUR del decreto di finanziamento).**

Esecuzione di adeguate cure colturali comprendenti le seguenti operazioni:

- a. sfalcio delle erbe infestanti che inibiscono l'accrescimento delle piante messe a dimora;
- b. riceppatura di ceppaie invecchiate;
- c. rinfoltimento di aree rade tramite introduzione di soggetti arborei e/o arbustivi, al fine di portare la densità ai livelli minimi previsti;
- d. sostituzione di eventuali fallanze;
- e. abbattimento di soggetti arborei morti in piedi o deperienti; il 10% delle suddette piante dovrà essere rilasciato per fini naturalistici.

#### **4 Divieti**

- a. La fascia erbacea non deve essere sottoposta a lavorazioni né superficiali né profonde; inoltre deve essere caratterizzata da inerbimento permanente, anche naturale;
- b. Divieto di impiego di prodotti fitosanitari, compresi i diserbanti non residuali e fertilizzanti di sintesi chimica e organici sulla superficie oggetto di impegno;
- c. Divieto di impiego di fanghi di depurazione e di altri fanghi e residui non tossici e nocivi di cui sia comprovata l'utilità ai fini agronomici (DGR 9 agosto 2005, n. 2241, e successive modifiche e integrazioni) sulla superficie oggetto di impegno;
- d. Divieto di taglio a raso delle formazioni arboreo/arbustive e regolamentazione delle potature in riferimento alle diverse specie che compongono le formazioni lineari al fine di assicurarne adeguata continuità territoriale sulla superficie oggetto di impegno;
- e. Divieto di coltivazione della superficie oggetto di intervento.

## 5 **Operazioni obbligatorie di manutenzione**

- a. La frangizollatura "(operazione necessaria nel caso in cui la semina non abbia prodotto risultati soddisfacenti), o lo sfalcio tra le file, deve essere eseguito almeno due volte l'anno e fino al terzo anno compreso.
- b. La potatura sulle piante deve essere eseguita almeno due volte entro i primi 3 anni, e almeno una volta nei successivi due anni secondo le indicazioni del progetto approvato.
- c. Lo smaltimento della pacciamatura plastica, secondo le modalità previste dalla vigente normativa e corredato dalla relativa documentazione, deve avvenire entro il 3° anno.
- d. Eventuali trattamenti fitoiatrici devono essere preventivamente autorizzati dai competenti Servizi Fitosanitari.

6 Tutte le iniziative e gli strumenti informativi attivati nell'ambito e a supporto degli interventi finanziati dalla presente misura, anche in relazione agli eventuali obblighi specifici di informazione a carico dei soggetti beneficiari (cartelloni e targhe informative, materiali e supporti informativi....) o comunque alle attività informative messe in atto con le risorse del PSR, devono essere realizzate secondo le disposizioni previste dalla apposite "Linee guida per l'informazione e l'utilizzo dei loghi" approvate con Decreto n. 13 del 19 giugno 2009 della Direzione Piani e programmi settore primario, disponibili sul sito Internet della Regione, nella sezione (Economia > Agricoltura-Foreste > Sviluppo Rurale > Programmazione 2007 - 2013 > Informazione e pubblicità)

### 3.4. Spese ammissibili

INTERVENTO	SPESA
1   Impianto di fasce tampone	Preparazione del terreno e impianto con le prescrizioni tecniche previste dalle condizioni di ammissibilità degli interventi.
2   Impianto di siepi	
3   Impianto di boschetti	

## **4. Pianificazione finanziaria**

### 4.1. Importo a bando

L'importo complessivo messo a bando è pari a € 210.000 (duecentodiecimila)

### 4.2. Livello ed entità di aiuto

#### **FASCE TAMPONE E SIEPI**

La superficie oggetto di aiuto e di impegno viene calcolata attraverso il prodotto della lunghezza delle formazioni per una larghezza pari a m 6 (larghezza fascia arborea/arbustiva + larghezza fascia erbacea inerbita).

#### **BOSCHETTI**

L'importo dell'aiuto è calcolato ad ettaro di superficie.

L'ammontare dell'aiuto è distinto per singola operazione entro i limiti massimi di seguito riportati:

Operazioni ammissibili per la realizzazione dei nuovi impianti	AIUTO SIEPI E FASCE TAMPONE euro/m	AIUTO BOSCHETTI euro/ha
Predisposizione progetto siepe	1,2	2.000
Ripuntatura	0,23	383,33
Letamazione (trasporto, distribuzione e materiale)	0,325	541,67
Aratura superficiale	0,16	266,67
Fresatura	0,08	133,33
Pacciamatura	0,345	575
Film pacciamante 1,2 micron	0,36	600
Acquisto piantine	1,65	2.750
Trasporto materiale vivaistico	1,38	2.300
Messa a dimora delle piantine	1,5	2.500
Costi di transazione	0,34	566
<b>Totale</b>	<b>7,57</b>	<b>12,616</b>

#### 4.3. Termini e scadenze per l'esecuzione degli interventi

I termini per la realizzazione degli investimenti ammessi sono di 18 mesi a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto di finanziabilità delle operazioni sul BURV.

### **5. Criteri di selezione**

#### 5.1 Criteri di priorità e punteggi

	CRITERIO	SPECIFICHE	PUNTEGGIO
1	Progetti che sono contemporaneamente: 1) funzionali al collegamento ecologico tra le formazioni esistenti, o in collegamento con gli impianti realizzati con contributi specifici degli Enti locali o enti di diritto pubblico; 2) realizzati con progetto d'area, ad esempio, con il coordinamento dei Consorzi di Bonifica o delle Amministrazioni provinciali	Progetti funzionali al collegamento ecologico tra le formazioni esistenti, o in collegamento con gli impianti realizzati con contributi specifici degli Enti locali o enti di diritto pubblico e realizzati con progetto d'area	30
2	Con riguardo alla realizzazione di nuovi impianti, priorità alle nuove formazioni di corridoi ecologici, fasce tampone, siepi e boschetti laddove sia dimostrato il collegamento funzionale con formazioni esistenti	Correlazione con formazioni già esistenti	20

Sulla base di tali elementi di priorità viene attribuito a ciascuna domanda il punteggio finale fino ad un massimo di punti 50.

#### 5.2 Condizioni ed elementi di preferenza

	CRITERIO	SPECIFICHE
1	Dimensioni della SAT aziendale	crescente

### **6. Domanda di aiuto**

#### 6.1. Modalità e termini per la presentazione della domanda di aiuto

Al fine di accedere agli aiuti previsti dalla presente Misura, il richiedente dovrà presentare ad AVEPA – Sportello Unico Agricolo di Verona, la domanda di aiuto entro 60 (sessanta) giorni a decorrere dalla data di pubblicazione dell'avviso del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto, secondo le modalità previste da AVEPA.

#### 6.2. Documentazione da allegare alla domanda di aiuto

1	Copia del documento d'identità in corso di validità, qualora la sottoscrizione della domanda non avvenga con le altre modalità previste dal comma 3 dell'articolo 38 del DPR n. 445/2000;
2	Scheda richiesta punteggio (contenuta nel modello di domanda);
3	Documentazione comprovante il punteggio richiesto, ovvero: Criterio 1: a) estratti di mappa su ortofoto o CTR in scala 1:5000 riportanti localizzazione, l'estensione e la tipologia delle formazioni già esistenti o documento comprovante l'assegnazione di contributo pubblico; b) attestazione sottoscritta dal legale rappresentante del Consorzio di Bonifica o dall'ufficio competente dell'Amministrazione Provinciale o di altro ente di coordinamento. Criterio 2 - estratti di mappa su ortofoto o CTR in scala 1:5000 riportanti localizzazione, l'estensione e la tipologia delle formazioni già esistenti.
4	Progetto preliminare, conforme allo schema previsto da AVEPA, redatto da tecnico qualificato ai sensi degli Indirizzi Procedurali di cui all'allegato A alla DGR n. 1499/2011, che illustri gli interventi che si intendono realizzare, dove vengono definiti, sulla base delle caratteristiche strutturali e dimensionali dell'intervento, l'entità dell'aiuto richiesto, calcolato sulla base dei valori indicati nella tabella di cui al precedente punto 8.
5	Elaborati grafici: corografia su CTR in scala 1:5000 riportante l'individuazione dell'azienda, ed estratti di mappa in scala 1:2000 riportanti localizzazione, l'estensione e la tipologia degli interventi proposti.
6	Autorizzazione del concedente o parere ispettoriale ai sensi dell'articolo 16 della Legge n. 203/82 nel caso di interventi da realizzare in aziende in affitto
7	Documentazione attestante l'avvio delle eventuali procedure autorizzative necessarie. In fase di presentazione della domanda devono essere avviate le procedure per l'acquisizione delle autorizzazioni e permessi di legge e deve essere data evidenziazione dell'avvio dei relativi iter amministrativi di acquisizione. Le autorizzazioni dovranno comunque pervenire agli uffici Avepa competenti su territorio almeno 20 giorni prima della scadenza del termine istruttorio previsto per la presente sottomisura.
8	I progetti che ricadono anche parzialmente nei siti di Natura 2000 o interferenti con essi dovranno essere corredati dalla V.Inc.A (Valutazione di Incidenza Ambientale) secondo quanto previsto dalla DGR 10 ottobre 2006, n. 3173.

**Tutti i documenti indicati sono considerati documenti essenziali e pertanto la loro mancata presentazione unitamente alla domanda di aiuto comporta la non ammissibilità della domanda stessa.**

## **7. Domanda di pagamento**

#### 7.1. Modalità e termini per la presentazione della domanda di pagamento

AVEPA avrà cura di predisporre e rendere disponibile, la modulistica e le modalità per l'erogazione dell'aiuto.

#### 7.2. Documentazione da allegare alla domanda di pagamento

1	Dichiarazione di avvenuto impianto agli uffici di AVEPA.
2	Relazione tecnica illustrativa finale, redatta da tecnico qualificato ai sensi degli Indirizzi Procedurali di cui all'allegato A alla DGR n. 1499/2011, che contenga: <ul style="list-style-type: none"> <li>- descrizione delle fasi dell'intervento,</li> <li>- modalità di esecuzione,</li> <li>- prospetto di raffronto, che evidenzi e motivi le eventuali variazioni dell'intervento eseguito rispetto al progetto approvato,</li> <li>- computo metrico consuntivo con eventuale analisi dei prezzi,</li> <li>- disegni e documentazione fotografica,</li> <li>- autorizzazioni previste dalla legislazione in vigore.</li> </ul>
3	Contabilità finale dei lavori eseguiti, con fatture, corredate da documentazione attestante l'effettivo pagamento.

4	Corografia su CTR e planimetria catastale, indicanti le superfici delle particelle effettivamente interessate dall'intervento, sottoscritte dal direttore dei lavori.
---	---

## 8. Informazioni e riferimenti

Responsabile del procedimento per il presente bando è il coordinatore del GAL della Pianura Veronese, dott. Donato Tozzi.

Tutte le informazioni possono essere acquisite come segue:

- **presso la segreteria del G.A.L. della Pianura Veronese:** sede in Cerea (Vr) Via Libertà 57, aperta al pubblico tutte le mattine dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12:00. In orari diversi, su appuntamento: tel. e fax 0442 17.91.878. Alla segreteria può essere richiesto l'invio mail del bando, nella versione integrale;
- **sul sito internet del G.A.L.:** [www.galpianuraveronese.it](http://www.galpianuraveronese.it) : tutta la documentazione inerente il presente intervento è consultabile e scaricabile dalla sezione "Bandi" - cartella "Misura 216 – sottocartella "Az. 5";
- fax 0442 17.91.878
- mail: [segreteria@galpianuraveronese.it](mailto:segreteria@galpianuraveronese.it)

### Publicita' e Comunicazione

Il presente bando viene pubblicato:

- per estratto sul BURV – Bollettino Ufficiale della Regione Veneto;
- presso l'Albo della Provincia di Verona.
- per estratto, sui maggiori quotidiani locali ovvero "L'Arena" - "Primo Giornale" - "Il Nuovo";
- in forma integrale sul portale del GAL della Pianura Veronese - [www.galpianuraveronese.it](http://www.galpianuraveronese.it) alla sezione "Bandi";
- sul portale della Rete Rurale Nazionale 2007 - 2013.

### Acronimi ed abbreviazioni utilizzate

PSR = Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2007-2013

GAL = Gruppo di Azione Locale della Pianura Veronese

PSL = Programma di Sviluppo Locale del GAL della Pianura Veronese

Mis. = Misura

Az. = Azione

\*\*\*